



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Mobilità e Viabilità Terraferma Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Bissuola all'intersezione con le vie Dandolo e Lamarmora

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n.256 del 8 novembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "VE6.1.2.A_11 Completamento della rete ciclabile urbana e risoluzione punti critici (C.I. 15167)";
- con determinazione dirigenziale n. 591 del 09/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori VE6.1.2.A_11 "Completamento della rete ciclabile urbana e risoluzione punti critici (C.I. 15167)";
- con nota e-mail del 25/09/2023 il Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma ha comunicato di aver realizzato una sopraelevazione dell'intersezione di via Bissuola con via Dandolo e via Lamarmora e due attraversamenti pedonali;
- il Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma ha inoltrato richiesta di ordinanza per la regolamentazione della circolazione in via Bissuola all'intersezione con le vie Dandolo e Lamarmora;

Considerato che:


- il Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma ha valutato necessario incrementare il livello di sicurezza della circolazione effettuando degli interventi di moderazione della velocità di transito in corrispondenza degli attraversamenti pedonali presenti all'intersezione tra le vie succitate;
- l'intervento di moderazione della circolazione consiste nell'introduzione di variazioni altimetriche della viabilità, con conseguenti e necessarie riduzioni del limite di velocità di transito in corrispondenza delle stesse;
- la strada interessata dalla realizzazione della piattaforma rialzata è all'interno del centro abitato ove già vige il limite di velocità pari a 50 km/h;
- via Bissuola oltre ad essere una via densamente abitata ed interessata da più esercizi commerciali è caratterizzata dalla presenza di più istituti scolastici di diverso ordine e grado;
- l'introduzione della variazione altimetrica induce i conducenti a contenere la velocità di transito migliorando la sicurezza della circolazione;

Ritenuto necessario dar seguito alla richiesta pervenuta;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare le regole di transito in relazione alle modifiche strutturali introdotte;







Visti:

- i contenuti dell'art. 179, punto 6. e 7. del D.P.R. del 16/12/1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169 e 179 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

- 1. presegnalare e segnalare la presenza della variazione altimetrica in via Bissuola, via Dandolo e via Lamarmora;
- 2. istituire il limite di velocità massima di 30 km/h in corrispondenza delle variazioni altimetriche;
- segnalare dopo le variazioni altimetriche la fine del limite di velocità 30 Km/h;
- 4. segnalare gli attraversamenti orizzontali.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dall'apposizione della segnaletica.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della della prescritta segnaletica stradale da parte della Direzione Lavori Pubblici, cosi come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma al Corpo di Polizia Locale.







Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Mobilità e Viabilità Terraferma Servizio Sportello Mobilità Terrestre

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 29 settembre 2023

IL DIRIGENTE Ing. Roberto Di Bussolo (*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

